

aggiornamento del SICP dopo il pervenimento di seguiti che comportino necessità di adeguamento del SICP o cambio di registro (ad esempio passaggio da ignoti a noti o passaggio da mod 45 a mod 21).

Per le notizie di reato non provenienti dalla Polizia Giudiziaria, la qualificazione giuridica dei fatti e la conseguente iscrizione saranno decisi dal magistrato che è responsabile dell'iscrizione, con l'ausilio del personale di Polizia Giudiziaria che si occupa dell'ufficio c.d. *prima iscrizione*. Resta ovviamente salva la facoltà del magistrato successivamente designato quale titolare del procedimento di mutare la qualificazione giuridica originariamente conferita ai fatti.

13.2-Fascicoli iscritti a Mod 45 (pag. 29 progetto previgente)

E' assicurata la correttezza dell'iscrizione e la successiva gestione dei procedimenti modello 45 (atti non costituenti reato) e sarà tenuto presente quanto previsto dalle Circolari del Ministero della Giustizia del 21.4.2011 e dell'11/11/2016 (quest'ultima in tema di attuazione del registro unico penale e criteri generali di utilizzo).

L'iscrizione al registro delle notizie non costituenti reato deve essere effettuata nei casi in cui non sia possibile ipotizzare la sussistenza di un reato, diversamente dovendosi optare per l'iscrizione a registro noti (mod. 21) o ignoti (mod. 44) .

Vanno sempre sottoposti al vaglio del GIP, previa liquidazione dei fascicoli nei registri mod. 21 o mod. 44, secondo i casi, tutti i procedimenti inizialmente iscritti a mod 45 in cui sia concretamente ipotizzabile fattispecie di reato ovvero in cui siano state effettuate indagini il cui esito non sia espressamente ed inequivocabilmente confermativo della assoluta insussistenza di qualsivoglia notizia di reato.

Nei procedimenti mod. 45 non possono essere adottati atti invasivi della sfera giuridica delle persone (sequestri, perquisizioni, intercettazioni, ecc) né atti che comportino spese, salvo sussistano casi ipotizzati nelle suddette circolari⁵⁷.

⁵⁷ Si può trattare di spese per attività medico-legali relative a decessi per i quali l'A.G., sia pure in assenza di specifici elementi indizianti di reato a carico di persone individuate o ignote, ha ritenuto necessario procedere all'accertamento delle cause di morte al fine di fugare dubbi in special modo collegati ad una possibile ricostruzione alternativa dei fatti, in conformità alla normativa vigente e alla Circolare DAG prot. 204354 del 11/11/2016. Non sono inoltre di norma sostenute dall'Ufficio le spese per il trasporto delle salme verso il deposito di osservazione, l'obitorio o il cimitero, né verso l'ospedale quando questo, in forza di convenzione con il comune, funga da deposito di osservazione ed obitorio, ad eccezione delle spese che attengono a trasporti verso l'ospedale finalizzati all'esecuzione di accertamenti medico-legali (autopsia, ispezione esterna, analisi) disposti dall'A.G.,

13.3-Turno interno (pag.29 progetto previgente)

L'assegnazione dei procedimenti penali avverrà o attraverso il turno esterno urgenze per i reati in cui si verifica una delle urgenze ivi previste o attraverso l'assegnazione automatica dei reati rientranti nei gruppi di specialità ovvero ancora - per tutto ciò che non è del turno esterno urgenze ovvero specialistico - attraverso la instaurazione di un cosiddetto "turno interno di assegnazione dei procedimenti" predisposto con ordine di servizio preventivo e conosciuto esclusivamente dal Procuratore della Repubblica, dai Sostituti e dal personale che collabora all'ufficio prima iscrizione con assoluto divieto di comunicarlo all'esterno (la non conoscibilità all'esterno del medesimo mira ad impedire che sia la polizia giudiziaria a "scegliere" il magistrato presentando la notizia di reato quando è di turno interno uno piuttosto che altro) e che riporta settimanalmente (dal lunedì alla domenica) il nome del magistrato al quale devono essere assegnati i procedimenti riguardanti le notizie di reato pervenute nel medesimo periodo. Ogni sostituto è tenuto a rotazione per la durata di una settimana al turno interno. Se un sostituto è su sua richiesta, per ragioni di tutela della genitorialità o negli altri casi previsti, escluso dai turni esterni, sarà tenuto al turno interno in misura maggiore degli altri sostituti, misura che si determinerà volta per volta a seconda di quanti sono i sostituti in servizio esclusi dal turno esterno⁵⁸.

Tra le notizie di reato del turno interno sono comprese anche quelle contenenti richieste di applicazione di misure cautelari, perquisizioni, sequestri, intercettazioni, acquisizioni di tabulati telefonici redatte dalla polizia giudiziaria o contenute in atti di denuncia-querela di soggetti pubblici o privati e che devono essere sottoposte con priorità anche prima

conformemente a quanto dispone la normativa vigente (cfr. Relazione Illustrativa al T.U.S.G.; TAR Campania- sede di Napoli, n.2844 del 04/03/04; Min. Giustizia -DAG, prot. 1/4926/U/44 del 21/04/05; Ministero dell'Interno- Dipartimento Affari Interni e Territoriali, parere 02/10/14 Parere 02/10/2014- Min. Interno-Spese trasporto salma a seguito di sinistro stradale Min. Interno- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali- Direzione Centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali, Parere 2 ottobre 2014)

⁵⁸ Alla data attuale è la sola dott.ssa Pianezzi esclusa su richiesta dal turno esterno in quanto madre di un minore di anni tre e di due di anni sei; si è quindi disposto, tenuto conto delle sopravvenienze di fascicoli di turno esterno in una settimana a ciascuno dei restanti sostituti, che la medesima faccia una settimana di turno interno in più rispetto agli altri sostituti (con settimane separate e non di seguito), con la ipotetica esemplificativa seguente sequenza che per gli altri magistrati segue la anzianità servizio (la distribuzione degli affari del turno interno avviene con rotazione nota solo agli addetti ai lavori e non conoscibile all'esterno per le ragioni spiegate): Tamburini ,Celenza, Reggiani, Pianezzi, Bertuzzi, Sabatelli, Pianezzi, Lombardo, Favaretti.

dell'iscrizione, se contenenti dette richieste, all'attenzione del magistrato assegnatario del procedimento.

Le richieste di cui sopra, in assenza del magistrato assegnatario di turno interno per ferie, malattia o altro legittimo impedimento, sono immediatamente trasmesse, per le eventuali iniziative di competenza, al P.M. di turno esterno, ferma restando la regola che il procedimento rimane assegnato per tutte le ulteriori indagini preliminari e conseguenti determinazioni al sostituto preventivamente designato secondo il criterio del turno interno sopra indicato.

Nell'ipotesi, poi, che le richieste in questione siano contenute in atti successivi alla prima notizia di reato, esse sono con urgenza sottoposte alla valutazione del P.M. titolare del relativo procedimento e nel caso di assenza del magistrato assegnatario, per le cause sopra indicate, trasmesse immediatamente al P.M. di turno esterno per le eventuali iniziative di competenza. Il P.M. di turno esterno apporrà comunque il proprio visto sulla informativa che contiene una richiesta di misura cautelare o di intercettazione urgente o di sequestro preventivo urgente o altra richiesta analoga e lascerà ogni valutazione al PM assegnatario (di turno interno o specialistico) ogni qual volta ritenga che non vi sia necessità di provvedere con immediatezza, scrivendo a fianco del visto che non ravvede urgenza a provvedere in attesa del rientro del magistrato assegnatario.

I Sostituti dovranno riferire con tempestività al Procuratore - sia oralmente che con breve sintesi per iscritto, anche in via informale - sui procedimenti di maggior rilievo iscritti nei periodi di turno interno e ciò sia al momento di iscrizione, che al momento dell'avvio delle indagini e dovranno al pari tenere informato il Procuratore nei momenti successivi, in modo da realizzare una concreta e reale informazione e permettere una efficace conoscenza.

Per procedimento di maggior rilievo di cui al comma che precede si intendono quelli che per ragione di gravità del reato, complessità dei temi oggetto delle indagini ed importanza degli interessi lesi possano considerarsi tali, nonché sempre i procedimenti di cui all'art.407 comma 2 lett.a) cpp, nonché quelli di cui all'art.132 bis cpp comma 1 lett.d) e f bis).f ter).

13.4-Turno esterno (pag.31 progetto previgente)

L'assegnazione delle urgenze avverrà attraverso la instaurazione di un cosiddetto "turno esterno" urgenze, predisposto con preventivo e formale ordine di servizio al quale ogni Sostituto è tenuto a rotazione per la durata di una settimana (dalle h.9 del martedì alle ore 9 del martedì successivo), che determina l'assegnazione automatica di tutte le notizie di reato

relative a persone arrestate o fermate, nonché quelle contenenti altri atti della polizia giudiziaria soggetti a convalida (perquisizioni, sequestri), quelle relative a nulla osta decessi, prelievo organi per trapianto, femmi per identificazione.

In tale turno rientrano anche i procedimenti trasmessi da altra autorità giudiziaria nei quali siano state disposte misure cautelari destinate a perdere efficacia se non rinnovate nel termine di cui all'art. 27 c.p.p.; altresì le c.d. "liberatorie" delle procedure esecutive qualora non effettuate dal Procuratore per sua assenza o impedimento.

Al magistrato di turno "esterno" sono assegnate anche le autorizzazioni agli accessi per verifiche fiscali, che andranno esaminate con priorità rispetto alle altre notizie.

Al sostituto di "turno esterno", sempre individuato in relazione alla data di pervenimento in Ufficio della notizia, sono assegnate anche richieste di intercettazione/tabulati per ricerca latitante, per ricerca persone scomparse, le c.d. rogatorie passive e gli atti delegati da altre A.G. ex art. 370 cpp, nonché le proposte di misure di sicurezza personale ex D.Lvo 6/9/2011 n.159 e successive modifiche.

Il magistrato di turno "esterno" dovrà inoltre garantire la partecipazione alle udienze civili e volontaria giurisdizione promosse dall'Ufficio dove è richiesta la presenza del Pubblico Ministero qualora non possano partecipare perché assenti dal servizio i magistrati del turno specialistico fasce deboli, cui le udienze vengono distribuite in relazione in modo automatico ovvero in ragione del collegamento a procedimento penale iscritto agli stessi assegnato (ad esempio procedimento di sospensione della potestà genitoriale di un soggetto indagato anche per reato fasce deboli), ovvero il magistrato che è escluso dal turno esterno urgenze e che partecipa alla distribuzione delle udienze con la cadenza descritta in nota⁵⁹.

In ogni caso i Sostituti di turno esterno urgenze dovranno riferire con tempestività al Procuratore - sia oralmente che con breve sintesi per iscritto, anche in via informale - sui procedimenti di maggior rilievo iscritti nei periodi di turno esterno, sia al momento iniziale delle indagini che nei momenti successivi, in modo da realizzare una concreta e reale informazione e permettere una efficace conoscenza.

⁵⁹ Alle udienze civili da distribuire parteciperà anche il magistrato escluso dal turno esterno per ragioni di genitorialità (attualmente la dott.ssa Pianezzi), il quale coprirà le udienze civili o di volontaria giurisdizione cui è necessario partecipare i primi dieci giorni di tutti i mesi, così arrivando nel tempo a sollevare a rotazione tutti i magistrati che fossero destinatari dell'udienza civile o di volontaria giurisdizione nella prima decade del mese.

Per procedimenti di maggior rilievo di cui al comma che precede si intendono quelli che per ragione di gravità del reato, complessità dei temi oggetto delle indagini ed importanza degli interessi lesi possano considerarsi tali, nonché sempre i procedimenti di cui all'art.407 comma 2 lett.a) cpp, nonché quelli di cui all'art.132 bis cpp comma 1 lett.d) e f bis),f ter).

Le notizie di reato "urgenti" rientranti nel turno esterno, saranno portate immediatamente al loro arrivo al magistrato di turno e alla sua segreteria per la predisposizione degli atti urgenti e sarà curata l'iscrizione a cura della stessa segreteria penale del magistrato di turno esterno al fine di evitare ritardi o in caso di necessità dall'ufficio ricezione atti/iscrizione.

Nella ipotesi di reato appartenente a gruppo di specialità, il PM di turno "esterno" se si tratta di specialità di un gruppo di lavoro a cui non appartiene, espletati gli adempimenti urgenti (iscrizione, convalida, rimessione in libertà, richiesta misura, ecc.), trasmetterà il fascicolo direttamente al PM di competente dello specifico gruppo.

Le variazioni al sistema informatico di assegnazione del fascicolo vengono curate dalla segreteria del PM cedente la indagine.

Il PM di turno "esterno" comunica, anche telefonicamente, in ogni caso al PM competente dello specifico gruppo gli arresti in flagranza ed i fermi disposti dalla pg. Conseguentemente è sempre consentito, su accordo con il PM di gruppo che sarebbe competente per la assegnazione per la materia specializzata, l'immediato passaggio di direzione nelle indagini, cioè anche prima del compimento degli atti urgenti. Analogamente avviene nel caso l'urgenza che radica la competenza del PM di turno "esterno" si verifichi in relazione ad un fascicolo già iscritto e in carico al altro sostituto.

Il sostituto di turno esterno è inoltre sempre immediatamente reperibile per ricevere notizia e dare disposizioni in merito agli arresti in flagranza, fermi di indiziato di delitto, fermi per identificazione, disposizioni della salma in caso di decesso con sospetto di reato, rilascio nulla osta all'espianto organi, assistenza alla polizia giudiziaria per il compimento di atti urgenti (es. intercettazioni in via di urgenza, direttive su sequestri preventivi), esegue personalmente sopralluoghi e atti urgenti (interrogatori, cognizioni personali ecc.) nei casi di omicidio volontario od altri gravi reati che richiedano una immediata assunzione della direzione delle indagini ai sensi dell'art. 348 cpp, esamina gli atti urgenti pervenuti in Procura, così classificati dalla polizia giudiziaria che ha inviato la notizia o dall'Ufficio Ricezione atti (es. convalide perquisizioni e sequestri, richieste di provvedimenti urgenti), esamina ed adotta i provvedimenti urgenti in sostituzione dei colleghi titolari del procedimento assenti per

qualsiasi ragione; nel caso in cui non ravvisi la necessità di provvedere con urgenza, invierà gli atti al collega titolare con l'apposizione di un visto e della data, scrivendo a fianco del visto che non ravvede urgenza a provvedere in attesa del rientro del magistrato assegnatario, effettua la iscrizione e l'assegnazione di tutti i procedimenti esaminati e ricevuti durante il turno, esamina ed emette i provvedimenti in materia di esecuzione penale in assenza del Procuratore. Le notizie di reato poste all'esame del sostituto nel corso del turno esterno sono assegnate da questi a sé stesso.

Quando le notizie di reato appartengano alla materia di un gruppo specializzato diverso da quello al quale appartiene il sostituto di turno esterno, questi, dopo aver effettuato gli atti urgenti eventualmente necessari, rimette il procedimento al Procuratore per la riassegnazione a magistrato del gruppo specialistico, riassegnazione che avverrà secondo i criteri indicati nel progetto organizzativo.

Non si farà comunque luogo a riassegnazione nel caso in cui debba essere instaurato giudizio direttissimo o possa essere effettuata celere richiesta di giudizio immediato, valutazioni che spettano al sostituto di turno esterno.

In caso di contrasto, i magistrati che non si trovano d'accordo scriveranno al Procuratore che deciderà sulla assegnazione privilegiando sia il criterio della celere definizione del procedimento a tutela delle parti coinvolte sia quello della assicurazione della completezza delle indagini coniugata con l'esigenza della economia processuale, nonché quello della specialità.

Si richiamano gli ordini di servizio dati relativi alle disposizioni date per provvedere alla iscrizione delle notizie di reato.

13.5-Eccezioni ai criteri di assegnazione automatica (pag.34 progetto previgente)

Fanno eccezione ai criteri di assegnazione automatica:

- le notizie di reato riferibili a componenti di movimenti o gruppi aventi finalità politiche o operanti al di fuori dei partiti e delle coalizioni parlamentari nonché notizie contro ignoti e altre informative di analogo tenore: i relativi procedimenti sono assegnati al Procuratore della Repubblica, che potrà valutare anche l'assegnazione al magistrato più anziano o una co-assegnazione secondo i criteri sopra indicati;
- i procedimenti iscritti riguardanti magistrati e ricadenti nella previsione di cui all'art. 11 del codice di procedura penale, devoluti al Procuratore della Repubblica, che potrà valutare anche l'assegnazione al magistrato più anziano o una co-assegnazione (procedimenti

che solitamente, salvo particolari ragioni emergenti dal procedimento, saranno trasmessi tempestivamente per competenza all'autorità giudiziaria competente secondo i criteri stabiliti dall'art.11 cpp);

- i procedimenti contro ignoti relativi alle notizie che pervengono con elenco, devoluti al Procuratore della Repubblica;
- le notizie anonime, devolute al Procuratore della Repubblica, il quale, qualora l'esposto riferisca fatti specifici di possibile rilievo penale suscettibili di accertamento, provvederà ad attivare a tale scopo un organo di Polizia Giudiziaria perché ne tenga conto nella sua attività senza che ciò costituisca - salvo casi particolari - delega o richiesta di indagini. L'informativa con l'esito dell'attività di accertamento sarà quindi iscritta a registro generale (Mod 21 o Mod 44 o Mod 45) e assegnata secondo i vigenti criteri di distribuzione degli affari penali fra i magistrati, rispettando le competenze dei gruppi specializzati e utilizzando il criterio della rotazione, mentre l'anonimo a Mod 46 andrà all'archivio disponendone quindi l'archiviazione. Nel caso in cui l'esposto anonimo si riferisca a fatti per cui sia già in corso un procedimento, il Procuratore provvederà ad avvisare il titolare del procedimento trasmettendogli copia dell'esposto. In ogni caso l'esposto anonimo verrà conservato e custodito a parte, fino allo scadere del termine previsto dalla legge per la distruzione.

Al di fuori delle ipotesi su considerate, agli esposti anonimi non verrà dato alcun seguito, inoltre in nessun caso sulla base di un esposto anonimo nel mod 46 può essere giustificato l'esborso di somme di denaro a titolo di spese di giustizia né effettuata o delegata attività investigativa di natura invasiva (perquisizioni, sequestri, intercettazioni ecc.). Il Registro annuale (MOD 46) relativo alle denunce e agli altri documenti anonimi sarà conservato presso l'Ufficio ricezione atti, a cura del Responsabile, al quale tutte le segreterie della Procura consegnano le denunce anonime pervenute.

- i procedimenti connessi oggettivamente e soggettivamente o probatoriamente con altro/i procedimento/i assegnato/i ad altro/i magistrato/i (procedimenti che risultano connessi ex art.12 c.p.p. ovvero collegati a norma dell'art. 371 comma 2 lettere a) e b) c.p.p.); in tale ipotesi anche il procedimento connesso viene assegnato al magistrato che ha in carico il primo procedimento iscritto nel registro delle notizie di reato, salvo che per questo non sia già stato emesso l'avviso di cui all'art. 415/bis c.p.p. ovvero già definito con richiesta di archiviazione o altra forma di definizione, giacché in tal caso il procedimento potrà essere trattato dal

magistrato che ha avuto in carico il primo procedimento solo con il suo consenso ovvero con provvedimento del Procuratore che ritenga di assegnarlo comunque allo stesso magistrato per economia processuale e per celerità di studio avendo egli trattato fatti connessi o probatoriamente collegati; in ogni caso, qualora dovesse sorgere contrasto tra i sostituti, assegnatari di procedimenti, in relazione ad eventuali determinazioni collegate a riunioni di procedimenti per motivi di connessione, la decisione è devoluta al Procuratore della Repubblica;

- anche i reati di calunnia e diffamazione originati e/o riguardanti procedimento in corso ovvero definito saranno assegnati al medesimo magistrato che tratta il procedimento principale, salvo che il relativo procedimento sia stato definito, giacché in tal caso il procedimento potrà essere trattato dal magistrato che ha avuto in carico il primo procedimento solo con il suo consenso ovvero con provvedimento del Procuratore che ritenga di assegnarlo comunque allo stesso magistrato per economia processuale e per celerità di studio avendo egli trattato fatti connessi o probatoriamente collegati;
- analogamente, i procedimenti per i reati di cui agli articoli 367, 372, 378, 379, 371 bis e 371 ter c.p. sono assegnati al PM che ha curato le indagini preliminari sul fatto principale, cui i predetti reati sono commessi o comunque si collegano, salvo che i relativi procedimenti siano stati definiti, giacché in tal caso il procedimento potrà essere trattato dal magistrato che ha avuto in carico il primo procedimento solo con il suo consenso ovvero con provvedimento del Procuratore che ritenga di assegnarlo comunque allo stesso magistrato per economia processuale e per celerità di studio avendo egli trattato fatti connessi o probatoriamente collegati;
- i procedimenti per gli stessi fatti, per i quali viene, per ragioni di economia di studio e per continuità di scelte investigative, operata la regola c.d. del "precedente" in base alla quale l'assegnazione viene fatta al magistrato che ha trattato o tratta il "precedente" anche se questo è stato archiviato (cioè al fine di eventuale richiesta di riapertura delle indagini) o definito con richiesta di rinvio a giudizio o si trova nella fase del dibattimento, sempre che il magistrato presti ancora servizio presso l'Ufficio;
- nel caso in cui nella medesima notizia di reato vi siano ipotesi di reato generico ed anche di reato appartenente a materia di un gruppo specialistico, la designazione avverrà con preferenza in favore del sostituto del competente gruppo specializzato, anche se previsto con pena edittale meno grave;

- i procedimenti che rientrano nei gruppi specialistici sopra indicati al paragrafo gruppi di specialità;

Ove nel corso delle indagini preliminari in un procedimento sorga la doverosità di iscrizione di un ulteriore reato appartenente però ad un gruppo specializzato di cui non faccia parte il sostituto titolare, questi prenderà la soluzione più adeguata al caso concreto: stralcio del reato e formazione di separato fascicolo ovvero derogare alla specializzazione consentendo la prosecuzione delle investigazioni al sostituto non di gruppo; nei casi rilevanti o delicati ovvero comunque in caso di contrasto, il sostituto informerà il Procuratore, il quale prenderà la decisione.

Onde assicurare comunque una paritaria distribuzione degli affari penali, al termine di ogni semestre è eseguita una verifica sul numero dei procedimenti assegnati ai singoli sostituti e, nell'ipotesi di notevole disparità, il magistrato che ha avuto un carico maggiore rimane fermo, nella assegnazione, per uno o più turni interni di assegnazione.

13.6-Distribuzione e partecipazione udienze (pag.39 progetto previgente)

Le udienze penali davanti alla Corte di Assise e al Tribunale in composizione collegiale e monocratica sono distribuite paritariamente fra tutti i sostituti secondo i criteri indicati sopra al paragrafo Calendari Udienze e deleghe e sono programmate in maniera da rispettare tendenzialmente il criterio di continuità del P.M.. Tale programmazione appare anzi indispensabile nei procedimenti riguardanti reati di particolare gravità, come per esempio quelli di Corte di Assise, ovvero di procedimenti soggettivamente e oggettivamente complessi ovvero in materie specialistiche.

Nel caso vi sia la esclusione di uno o più sostituti, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di piccole dimensioni, dal turno esterno per ragioni di genitorialità o per altre gravi ragioni personali previste dalle circolari del CSM, le udienze saranno distribuite in misura maggiore al sostituto escluso dal turno esterno (secondo i criteri indicati nel paragrafo calendari udienza e deleghe), sempre peraltro evitando che al magistrato che si trova in situazione di cura di minori inferiori ai tre anni o a sei anni, nei casi e nei modi previsti dalle circolari del CSM in materia di pari opportunità e tutela della genitorialità, siano attribuite udienze di particolare lunga durata come orario.

Le udienze penali davanti al Tribunale in composizione monocratica, nei limiti stabiliti dalla riforma sulla magistratura onoraria e salvo le udienze c.d. "dedicate", ossia riservate per la loro possibile delicatezza alla presenza di un pubblico ministero togato, sono altresì delegate

ai vice procuratori onorari, secondo turni paritetici e programmati in via anticipata e con frequenza per ciascuno, tendenzialmente non superiore a dieci udienze al mese (comprese quelle delegate avanti al Giudice di Pace) per i magistrati onorari in servizio in epoca antecedente alla riforma (o comunque nominati anteriormente alla riforma)⁶⁰.

In particolare ai VPO di cui alla nota 60 sono state delegate le funzioni di Pubblico Ministero nelle udienze di convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo, nelle udienze dibattimentali e nei procedimenti in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p. davanti al Tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 17 co 3 D. Lgs. 117/2017 (in precedenza ai sensi dell'art. 72 lett. a), b) e d) Ord. Giud.), nonché nelle udienze dibattimentali davanti al Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 50 co 1 D. Lgs. 274/00 e 17 co 1 D. Lgs. 117/2017.

L'assegnazione delle deleghe ai VPO avviene in maniera da assicurare un'equa ripartizione degli incarichi, sulla base, ove possibile, delle disponibilità dagli stessi mensilmente comunicate; analogamente si procede per i turni di reperibilità per i giudizi direttissimi⁶¹.

Le udienze penali davanti al Giudice di Pace sono parimenti delegate ai VPO (in caso di astensione sindacale dei VPO o di altro impedimento sono delegate ai togati).

La designazione alle udienze è di competenza del Procuratore con l'ausilio del magistrato che ha delega per i calendari d'udienza.

I procedimenti che rivestono importanza ovvero delicatezza ovvero complessità ovvero sono di rilievo tale da coinvolgere l'immagine dell'Ufficio, dovranno essere seguiti in udienza preliminare e nel giudizio dallo stesso magistrato titolare o quantomeno dallo stesso magistrato che ha partecipato alle udienze, fino alla sentenza di primo grado, salvo particolari

⁶⁰ Sono in servizio presso la Procura della Repubblica di Mantova i seguenti Vice Procuratori Onorari:

1. Dott.ssa Lidia ANGHINONI;
2. Dott.ssa Mascia BARUFFALDI;
3. Dott.ssa Giorgia DONGILI;
4. Dott.ssa Elena PACCHIONI;
5. Dott.ssa Luciana SGOTTI;
6. Dott.ssa Anna TARANTINO;
7. Dott.ssa Roberta TEDESCHI.

I VPO Dott.ssa Dongili, Dott.ssa Sgotti e Dott.ssa Tedeschi, nominati con D.M. 21/07/2017, sono stati immessi in servizio in data 14/09/2017.

⁶¹ Complessivamente, nel periodo gennaio-novembre 2017, i VPO risultano aver preso parte a n. 269 udienze.

difficoltà dell'Ufficio o rilevanti esigenze di servizio del magistrato titolare che non gli consentano di essere presente.

Il Procuratore, ove ritenga che ricorrono i presupposti sopra indicati che rendano opportuno che il processo sia seguito in udienza dal medesimo P.M., designerà per l'udienza il sostituto titolare delle indagini anche indipendentemente dalla sua segnalazione, previa interlocuzione e possibilmente con il consenso di quest'ultimo. Nel caso in cui il magistrato titolare delle indagini preliminari non sia più in servizio presso l'Ufficio, sarà designato altro sostituto procuratore, per tutto l'iter processuale, possibilmente con il suo consenso.

E' fatta salva la deroga per operare corretta perequazione dei carichi di lavoro in udienza ed evitare squilibri tra i sostituti.

Si richiama per la stretta osservanza l'art.12 comma 3 della Circolare citata, per cui il magistrato designato a svolgere le funzioni di pubblico ministero in udienza può essere sostituito con provvedimento motivato solo nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'art.36 comma 1 cpp lettere a),b),d),e); negli altri casi solo con il suo consenso.

I magistrati designati per l'udienza avranno cura di organizzarsi per partecipare anche alle udienze successive calendarizzate relative allo stesso processo, per cui in occasione della determinazione della data del rinvio in udienza devono far presente al Giudice le date in cui sanno di essere già impegnati in altre incombenze d'ufficio; redigeranno il foglio di udienza contenente gli adempimenti da fare in esito all'udienza e aggiorneranno i c.d. ruolini.

Nel caso di impossibile conciliazione, chiederanno al Procuratore una momentanea sostituzione per l'udienza alla quale non potranno partecipare, prenderanno contatti con il magistrato designato per la sostituzione e lo ragguaglieranno, e dovranno riassumere il compito alla successiva udienza; cureranno altresì che simili inconvenienti siano ridotti al minimo, possibilmente relazionandosi anche con il Presidente di sezione del Tribunale per sollecitarne la sensibilità.

Tutti i Sostituti svolgeranno il servizio di udienza (sia dibattimentale che avanti il G.U.P. e i casi in cui non vi siano VPO anche davanti al GdP) secondo la programmazione⁶².

Per quel che riguarda i procedimenti di competenza del giudice monocratico, i processi più importanti cui di regola dovrà prender parte il PM togato sono così individuati:

⁶² Allo stato solo mensile per difficoltà del Tribunale di Mantova di fornire programmazioni più lunghe.

- procedimenti per reati di priorità legale;
- procedimenti per i reati di omicidio colposo avvero lesioni colpose gravissime conseguenti a c.d. colpa medica o a violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- procedimenti in cui l'imputato sia detenuto perchè raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere in relazione a taluno dei reati per cui si procede, salvo che si tratti di procedimenti a trattazione facile e dall'istruttoria non complessa;
- ogni altro procedimento, al di fuori dei casi sopra indicati, quando il fatto sia, (anche a seguito di eventuale segnalazione del Vice Procuratore Onorario designato per l'udienza) a giudizio del P.M. titolare ovvero del Procuratore di rilevanza, gravità, delicatezza o complessità tali da consigliare la presenza del P.M. titolare delle indagini o comunque di magistrato togato.

Nel caso di trasferimento ad altra sede del magistrato titolare del procedimento, il Procuratore individuerà il nuovo magistrato che seguirà il processo secondo i criteri indicati nel progetto organizzativo. Il magistrato così individuato parteciperà se possibile a tutte le udienze, eventualmente svolgendo le funzioni di P.M. in udienza anche solo relativamente a tale procedimento. Ogni deroga alle precedenti disposizioni potrà avvenire solo per comprovati ed indicati motivi e dovrà essere portata a conoscenza del Procuratore della Repubblica. Per quanto riguarda invece le altre udienze avanti il Giudice in composizione monocratica l'Ufficio sarà rappresentato di regola, e nei limiti consentiti dalle vigenti norme ordinamentali, da un Vice Procuratore Onorario. Davanti al Giudice di Pace le funzioni di P.M. saranno svolte di regola dai Vice Procuratori Onorari.

13.7-Affari civili e di volontaria giurisdizione (pag.42 progetto previgente)

Va considerato che il settore degli affari civili, a seguito delle novità legislative susseguitesi negli ultimi anni, ha assunto aspetti di maggiore complessità rispetto al passato, avuto riguardo in particolare alle nuove attribuzioni di competenze in materia di famiglia e minori, all'incremento notevole del numero degli affari relativi alle amministrazioni di sostegno, agli affari in materia di protezione internazionale, per cui necessita una scelta organizzativa che

consenta di disporre di energie lavorative dedicate e specializzate, al fine di approfondimento e uniformità in ordine alla interpretazione ed applicazione della legge.

Per tale motivo si ritiene che sia necessario assegnare i fascicoli degli affari civili per i quali è previsto l'intervento del Pubblico Ministero, anche solo ai fini della emissione del parere di competenza, ai magistrati del gruppo specializzato fasce deboli, tenuto conto dell'attinenza della materia, in conformità anche ai criteri di cui all'art.7 comma 6 della Circolare sulla organizzazione degli uffici di Procura.

Considerato che i magistrati del gruppo specializzato sono due o tre (attualmente sono tre) e che i fascicoli relativi agli affari civili sono prevalentemente trasmessi dal Tribunale ogni settimana (solitamente il lunedì in relazione ai visti e pareri per le udienze), non essendo ancora operativa la consolle del pubblico ministero per gli affari civili, si ritiene per ragioni di economia organizzativa di assicurare la assegnazione di un numero di fascicoli tendenzialmente uguale per ciascuno, equamente diviso per tipologia, secondo il rispetto di criteri di distribuzione automatica, e che ciò sia possibile fare prevedendo che ai singoli magistrati siano assegnati a turno tutti i fascicoli che pervengono, prevedendo che la distribuzione avvenga in maniera automatica, assegnando i numeri pari di ruolo del fascicolo ad un sostituto e i numeri dispari all'altro (numero individuato con riferimento al numero di registro del Tribunale per le richieste di parere e visto ovvero al numero di registro dell'Ufficio dato alle procedure tutela minori o alle procedure per nomina AdS/interdizione/inabilitazione nel caso di richieste di iniziativa dell'Ufficio), individuando in tale modo un criterio automatico di rotazione, che potrà essere invertito nell'arco dell'anno considerato continuando a garantire l'automaticità di assegnazione; se i magistrati sono tre (come attualmente), la distribuzione avverrà con un fascicolo testa partendo nella distribuzione dal sostituto più anziano di servizio.

Qualora un magistrato sia titolare anche di procedimento penale relativo a reato di fasce deboli nei confronti di stesso soggetto per cui viene inviato dal Tribunale alla Procura per l'intervento del PM un fascicolo di volontaria giurisdizione o di affari civili menzionando il collegamento con il procedimento penale, il fascicolo di volontaria giurisdizione/affari civili sarà assegnato allo stesso magistrato titolare del procedimento penale.

Tra gli affari civili assegnati ai sostituti del gruppo fasce deboli sono ricompresi anche quegli affari a trattazione prioritaria concernenti i procedimenti civili, di competenza della Procura della Repubblica ordinaria, riguardanti situazioni di grave disagio del minore, nonché gli

affari civili in cui si sia verificato un allontanamento del minore ai sensi dell'art. 403 c.c., per i quali il sostituto procuratore che, a seguito delle comunicazioni o segnalazioni ricevute in procedimenti penali o in affari civili che pervengono per il parere o per il visto, ravvisi la ricorrenza delle condizioni per proporre ricorso ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. da trasmettere all'A.G. competente⁶³, specificando le motivazioni ed indicando le generalità complete e

⁶³ Va ricordato che la Corte di Cassazione ha stabilito che «ai sensi dell'articolo 38 i procedimenti ex articoli 330 e 333 codice civile sono di competenza del Tribunale per i Minorenni. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 è esclusa la competenza del Tribunale per i Minorenni ove sia in corso tra le stesse parti un giudizio di separazione e divorzio (e più in generale un giudizio ai sensi dell'articolo 337 *ter* codice civile); in tali ipotesi, anche per i provvedimenti contemplati dall'articolo 330, la competenza spetta al Tribunale ordinario. La competenza per il procedimento ex articolo 330 resta radicata presso il Tribunale per i Minorenni se, al momento del ricorso, il procedimento previsto dall'articolo 337 *ter* codice civile non è ancora pendente davanti al Tribunale ordinario e, a maggior ragione, se il Tribunale minorile ha già adottato un provvedimento di sospensione dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 331, operando, in tal caso, i principi della *perpetuatio jurisdictionis* e di economia processuale». L'articolo 333 codice civile opera in caso di condotte pregiudizievoli per il minore, e permette al giudice di emanare i «provvedimenti convenienti» «secondo le circostanze», contemplando tra questi anche misure restrittive particolarmente rigorose (ad esempio può disporre l'allontanamento del minore dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore). L'ambito di operatività della norma può comprendere misure eterogenee che spaziano dalla relazione tra genitori e figli alla salute del minore ovvero al diritto del minore di autodeterminarsi nella sfera sociale e pubblica».

E ancora secondo Cass. civ. Sez. VI – 1, 12 luglio 2017, n. 17190 anche la controversia relativa alla modifica delle condizioni della separazione e del divorzio o dell'affidamento dei figli minori appartiene all'esclusiva competenza del tribunale ordinario (del luogo di residenza abituale dei figli), anche quando la domanda sia giustificata dall'esistenza di un grave pregiudizio per i figli minori, non essendo tale circostanza idonea a spostarne la competenza al tribunale per i minorenni. Secondo Cass. civ. Sez. VI – 1, 31 marzo 2016, n. 6249 il procedimento di cui all'art. 337 quater c.c. è devoluto alla competenza del tribunale ordinario del luogo di residenza abituale del minore, non potendo subire la «vis attractiva» del tribunale per i minorenni, che ha competenze tassativamente individuate dalla legge tra le quali non figura detto procedimento.

Con la riforma sulla filiazione del 2012 (legge 10 dicembre 2012, n. 219 e Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 di attuazione) al Tribunale per i minorenni sono rimaste, in sostanza, oltre alle attribuzioni penali sui reati commessi dai minorenni, le competenze civili in ordine alla dichiarazione di adattabilità e all'adozione dei minori, nonché le attribuzioni relative ai provvedimenti de potestate (art. 336 c.c.) con la precisazione che, ove tra le stesse parti sia in corso procedimento davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo ha anche competenza sui provvedimenti de potestate.

Sono state altresì attribuite al tribunale ordinario (con la riforma dell'art. 38 disp. att. c.c.) le competenze relative alle procedure di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio e alla dichiarazione giudiziale di paternità naturale promossa nell'interesse del figlio minore (entrambe in passato di competenza del tribunale per i minorenni). In seguito alla riforma dell'art. 38 disp. att. c.c. sono anche diventati di competenza del tribunale ordinario (oltre a tutti i provvedimenti per i quali non sia stabilita una autorità diversa) i provvedimenti – prima di competenza del tribunale per i minorenni – contemplati nei seguenti articoli del codice civile: art. 171 c.c. (intervento del giudice per l'amministrazione del fondo patrimoniale alla sua cessazione se vi sono figli minori), art. 194, comma secondo, c.c. (usufrutto disposto dal giudice in caso di divisione di beni della comunione legale se vi sono minori), art. 250 c.c. (riconoscimento

attuali dei minori e dei loro genitori, nonché gli elementi di asserito pregiudizio (non risolvibili con interventi di mero welfare da parte dei servizi, intervenuti anche su delega della Procura della Repubblica per i minorenni competente) su cui fonda la richiesta di limitazione della responsabilità genitoriale.

Oltre alle comunicazioni ufficiali previste dalle norme del codice penale (es art.609 decies c.p) e del codice di procedura penale (es. art. 371 cpp) laddove previste, nonché richieste di informazioni e scambio atti (es. art.117 cpp), sarà tenuta una costante interlocuzione, anche informale, via telefono o posta elettronica, da parte del Procuratore e/o dei magistrati del gruppo specialistico fasce deboli con la Procura della Repubblica per i minorenni ai fine di mantenere uno scambio proficuo di informazioni, atti, documenti relativi ai procedimenti civili di interesse comune, nonché a procedimenti penali ove siano coinvolti al contempo adulti e minori quali coindagati ovvero vi siano minori quali persone offese di reati commessi in ambito intrafamiliare o scolastico o comunque educativo ovvero commessi in altri ambiti nei casi in cui il minore appaia dagli atti non adeguatamente supportato in ambito familiare. Saranno anche avviati eventuali protocolli e intese relative alla collaborazione tra Procure ordinarie e per i minorenni, i Servizi sociali e gli altri organismi operanti in tali settori.

I magistrati del gruppo fasce deboli di quest'Ufficio, in relazione ai procedimenti penali di cui sono titolari coinvolti minori, avranno cura di interloquire con i magistrati della Procura presso il Tribunale per i minorenni in relazione ad esigenze emergenti anche in relazione alle necessarie valutazioni di competenza dell'Ufficio relative alla responsabilità genitoriale.

Si intendono, inoltre, ricompresi nel "settore affari civili e di volontaria giurisdizione" oltre ai procedimenti in materia di stato civile, gli affari in materia di volontaria giurisdizione, i ricorsi per l'applicazione di misure di protezione (amministrazione di sostegno, tutela,

tardivo di figlio nato fuori dal matrimonio), art. 252 c.c. (autorizzazione del giudice all'inserimento del figlio nella famiglia naturale di uno dei coniugi), art. 262 c.c. (cognome del figlio in caso di riconoscimento tardivo da parte del padre), art. 264 (autorizzazione all'impugnazione del riconoscimento e contestuale nomina di un curatore speciale), art. 316 (intervento del giudice in caso di contrasto sull'esercizio della responsabilità genitoriale di genitori non separati). A questi va aggiunto anche l'art. 279 c.c. (nomina di un curatore per ottenere il mantenimento o gli alimenti nei casi in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale) per espressa abrogazione (operata dall'art. 105 del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154) dell'art. 34 delle disposizioni di attuazione del codice civile che prevedeva in materia la competenza del tribunale per i minorenni.

curatela) alle persone prive in tutto o in parte di autonomia, i procedimenti in materia di separazione personale dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In caso di assenza in servizio del magistrato titolare, il singolo procedimento in caso di urgenza sarà esaminato da magistrato del gruppo specialistico, qualora presente, salvo le urgenze rientranti nel turno esterno che saranno evase secondo le regole dettate dal presente progetto organizzativo; in caso di assenza di tutti i magistrati del gruppo specialistico, il procedimento sarà comunque esaminato dal magistrato di turno esterno.

Ogni sei mesi sarà valutata la possibile assegnazione di un maggior numero di fascicoli al magistrato del gruppo specialistico che, sulla base della verifica periodica operata dal funzionario responsabile della segreteria degli affari civili, avrà avuto, per ragioni di flusso o per altre ragioni, un numero di fascicoli sensibilmente inferiore.

Le udienze civili relative alle richieste di Interdizione, Inabilitazione e Amministratore di Sostegno promosse dalla Procura sono delegate ai magistrati del gruppo specialistico fasce deboli (nonché al magistrato escluso dai turni esterni per ragioni di tutela della genitorialità, il quale contribuisce al carico udienze civili nella prima decade di ogni mese come sopra descritto); in loro mancanza al PM di turno esterno.

Il magistrato così individuato delegato all'udienza civile parteciperà alle udienze relative all'esame del beneficiario, interdicendo o inabilitando indicando a verbale le proprie conclusioni; per le procedure non promosse dall'Ufficio il magistrato così individuato delegato all'udienza civile valuterà la partecipazione all'udienza, con riserva comunque di conclusioni all'esito dell'esame del verbale d'udienza qualora non partecipi per esigenze di servizio perché impegnato in attività istruttoria o in altra udienza o in attività urgenti di turno esterno.

13.8-Affari in materia prefallimentare, fallimentare e societaria (pag.46 progetto previgente)

Gli affari in materia prefallimentare, fallimentare e societaria, al pari delle relative udienze, sono affidati ai magistrati del gruppo specialistico reati economici con sistema di distribuzione automatica e come da ordini di servizio già esistenti.

Le udienze in materia prefallimentare, fallimentare e societaria relative a procedure promosse dalla Procura sono comunque delegate al PM assegnatario della relativa procedura; nel caso di sua assenza o impedimento perché impegnato in altra udienza, gli subentreranno i PM del gruppo specialistico reati economici, i quali parteciperanno secondo cadenza alternata; in caso

di assenza o impedimento, perché impegnati in altra udienza, di tutti i PM del gruppo specialistico reati economici, subentrerà il PM di turno esterno.

Si reputa che occorra una fattiva ed incisiva iniziativa del PM in tale settore, presenza che si rende maggiormente necessaria proprio per le modifiche alla Legge Fallimentare, tra cui l'impossibilità da parte del Tribunale di pronunziare di ufficio la sentenza di fallimento.

Va pure considerato che occorre mantenere e sviluppare la specializzazione dei magistrati del gruppo specialistico reati economici anche per la trattazione degli aspetti delle procedure fallimentari, in modo che ai medesimi vadano assegnati anche i visti e pareri imposti dalle norme processuali civile nel settore fallimentare/societario secondo criteri automatici di attribuzione di uno a testa a partire dal magistrato più anziano in servizio.

13.9-Esecuzioni penali (pag.47 progetto previgente)

Le esecuzioni penali sono di competenza del Procuratore, che mantiene direttamente anche i contatti con l'Ufficio di sorveglianza (attualmente composto a Mantova da due magistrati) e con gli altri Uffici interessati alla fase esecutiva (UEPE - Ministero della Giustizia, Procura generale, Organi di polizia giudiziaria, Sirene, ecc.).

In caso di assenza del Procuratore, le esecuzioni penali sono devolute al magistrato più anziano presente in servizio, e comunque in caso di assenza, al magistrato di turno esterno, al quale competono in caso di assenza del Procuratore anche le c.d. liberatorie. Le udienze davanti al Magistrato di sorveglianza vengono delegate ai magistrati togati e/o onorari secondo una distribuzione predisposta in base al calendario che viene inviato da Ufficio di sorveglianza con cadenza solitamente trimestrale.

13.10-Affari amministrativi (pag.47 progetto previgente)

Gli affari amministrativi sono di competenza del Procuratore della Repubblica.

Sono al pari di competenza del Procuratore i procedimenti disciplinari a carico dei notai, le risposte alle interrogazioni parlamentari, le risposte e le relazioni richieste da autorità ministeriali, dalla Procura Generale presso la Cassazione e da quella del Distretto di competenza, nonché dalla Corte d'Appello del Distretto.

In caso di assenza e/o impedimento a vario titolo del Procuratore gli affari predetti saranno trattati dal magistrato più anziano in servizio e, in sua assenza, comunque dal magistrato di turno esterno.

13.11-Misure di prevenzione personali e patrimoniali (pag.48 progetto previgente)

Le misure di prevenzione personali - art. 4 comma 1, lett.c), i), i-bis) e i-ter) D.Lvo 6 settembre 2011 n.159 come modificato dalla L 17/10/2017 n.161- sono trattate con priorità e vengono assegnate al magistrato di turno esterno.

Le misure di prevenzione patrimoniali - art. 4 comma 1, lett.c), i), i-bis) e i-ter) D.Lvo 6 settembre 2011 n.159 come modificato dalla L 17/10/2017 n.161 - sono trattate con priorità e vengono assegnate ai magistrati del gruppo specialistico dei reati economici in maniera automatica come è indicato per gli affari distribuiti ai gruppi specialistici; se si riferiscono a soggetti già indagati in procedimenti pendenti, la proposta di misura di prevenzione patrimoniale sarà trattata dal magistrato del gruppo economico titolare del relativo procedimento.

Se la misura di prevenzione patrimoniale è relativa a soggetto indagato in procedimento iscritto per reati che non rientrano nel gruppo specialistico reati economici, la stessa sarà assegnata al magistrato titolare del relativo fascicolo.

Nel caso di più procedimenti penali per reati diversi e non connessi, la proposta di misura di prevenzione sarà assegnata per la valutazione ed evasione al magistrato titolare del procedimento rientrante nel gruppo specialistico reati economici; se non vi sono procedimenti pendenti per reati appartenenti al gruppo specialistico reati economici, sarà assegnata al magistrato titolare del procedimento penale per reati più gravi. Il magistrato titolare valuterà la proposta con tempestività e riferirà al Procuratore in ordine alle sue determinazioni.

In caso di assenza dal servizio del magistrato del gruppo specialistico economico cui la proposta di misura è assegnata ovvero del magistrato titolare del procedimento penale pendente a carico del soggetto cui si riferisce la proposta, la stessa è valutata dal Procuratore, che potrà anche assegnarla, con provvedimento motivato, al magistrato di turno esterno valutandone l'urgenza o al magistrato più anziano in servizio.

In assenza del Procuratore, la valutazione dell'urgenza sarà effettuata dal magistrato più anziano in servizio e, in sua assenza, dal magistrato di turno esterno.

Per le richieste di applicazione di misure di prevenzione personale e patrimoniale è disposto il visto preventivo del Procuratore della Repubblica o il sua assenza del magistrato più anziano in servizio.

Alle udienze relative fissate in sede distrettuale può partecipare la Procura Circondariale che le ha promosse, così come previsto dalla legge in materia di misure di prevenzione (art.5

Titolarità della proposta. Competenza.) e sono delegate al PM titolare del relativo fascicolo che valuterà se vi sono le esigenze per la partecipazione, avvisando preventivamente il Procuratore e anche la Procura distrettuale.

13.12-Confisca in casi particolari-Art.240 bis cp (pag.49 progetto previgente)

I magistrati del gruppo specialistico reati economici si occupano con priorità, con assegnazione secondo criteri automatici, dei procedimenti finalizzati al sequestro e alla successiva confisca ai sensi dell'articolo 240 bis c.p. dei beni illecitamente acquisiti dai condannati per i delitti ivi previsti, nonché dei procedimenti per la individuazione dei beni su richiesta del Tribunale e finalizzata alla confisca diretta o per equivalente disposta con sentenza.

Per le richieste di sequestro preventivo e confisca ai sensi dell'articolo 240 bis c.p. è richiesto il visto preventivo del Procuratore della Repubblica o in sua assenza del magistrato più anziano in servizio.

13.13-Negoziazione assistita (pag.49 progetto previgente)

Il Procuratore della Repubblica tratta personalmente la materia della negoziazione assistita, in particolare tutti i nulla osta e/o le autorizzazioni di cui all'art. 6 di 132 del 12 settembre 2014, come conv. in legge 10 novembre 2014 n. 162⁶⁴. In caso di assenza del Procuratore precede il magistrato più anziano in servizio.

13.14-Competenza sugli incombenti relativi a procedimenti già trattati da magistrati non più in servizio presso l'Ufficio e su altri incombenti (pag.49 progetto previgente)

Per i procedimenti non più pendenti (ossia per i quali è stato emesso atto definitorio dalla Procura e quindi non sono più da considerarsi pendenti a SICP) di magistrati non più in servizio nell'Ufficio, si seguirà la regola che gli atti urgenti sono assegnati al magistrato di turno esterno mentre quelli non urgenti al magistrato di turno interno.

⁶⁴ Nelle procedure con figli economicamente dipendenti il PM deve verificare la rispondenza dell'accordo all'interesse della prole e concedere un'autorizzazione; quando ritiene che l'accordo non risponda all'interesse dei figli, il Procuratore della Repubblica «*lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo*». Nelle procedure senza figli o senza figli economicamente dipendenti il PM concede un nullaosta, verificando che l'accordo non presenti irregolarità.

I procedimenti pendenti di magistrati non più in servizio nell'Ufficio verranno assegnati secondo Ordini di servizio appositi che valuteranno le risorse umane presenti, la tipologia di procedimenti, l'anno di iscrizione e il reato, il carico dei magistrati presenti in servizio.

Per i procedimenti non più pendenti di magistrati non più in servizio nell'Ufficio i provvedimenti concernenti la redazione della lista testi non in scadenza, la liquidazione di compensi e gli altri atti non urgenti assimilabili alle indicate categorie sono pertanto assegnati per l'espletamento al magistrato di turno interno nel giorno di pervenimento del relativo affare, mentre i pareri relativi alle misure cautelari personali, i pareri relativi a istanze su sequestri, l'assenso su istanze di applicazione della pena, la valutazione di richieste di privati e gli altri atti urgenti assimilabili alle indicate categorie vengono assegnati per l'espletamento al magistrato di turno esterno.

Le stesse regole che valgono in caso di magistrato titolare non più in servizio, valgono anche nel caso in cui il magistrato titolare del relativo procedimento sia assente dall'Ufficio per un tempo non compatibile con il rispetto dei termini di legge. In questo secondo caso il magistrato di turno esterno, provvederà dopo aver preso - se possibile - contatti con il magistrato titolare assente per malattia.

Il Procuratore potrà disporre con Ordine di Servizio apposito, nel rispetto della Circolare, al fine di assegnare procedimenti ad altro magistrato nel caso il titolare stia assente per più di una settimana per congedo straordinario per malattia in tutti i casi in cui, per la tipologia del procedimento, per l'anno di iscrizione del procedimento, per il tipo reato, non sia possibile aspettare il rientro del magistrato e vi sia quindi necessità di procedere agli atti di competenza dell'Ufficio.

Il magistrato di turno esterno si occupa anche dell'esecuzione dei provvedimenti cautelari e di quelli relativi alle intercettazioni nel caso in cui il titolare del procedimento sia assente ovvero impedito, possibilmente previ opportuni contatti con il medesimo.

Nei casi di declaratoria di nullità e restituzione degli atti al pubblico ministero relativi a procedimenti il cui titolare non sia più in servizio, si procede a nuova assegnazione secondo i criteri previsti dal provvedimento organizzativo in vigore.

I procedimenti relativi alla scomparsa di persone sono assegnati al P.M. di turno esterno del giorno di deposito degli atti. I procedimenti penali che ne scaturissero, se non di competenza dei gruppi specializzati, rimarranno assegnati al medesimo magistrato.

I procedimenti mod. 45 relativi alle richieste di nomina di curatore speciale per la querela saranno assegnati al magistrato del turno esterno del giorno di pervenimento dei relativi atti. I procedimenti penali che ne scaturissero, se non di competenza dei gruppi specializzati, rimarranno assegnati al medesimo magistrato.

14. Incarichi del Procuratore della Repubblica (pag.50 progetto previgente)

Sono riservati al Procuratore della Repubblica i compiti ad esso demandati dall'Ordinamento Giudiziario nonché dalle altre disposizioni di legge, in particolare dal d. lgs. 20 febbraio 2006 n. 106 in materia di organizzazione dell'ufficio del Pubblico Ministero, e dalle norme secondarie, altresì tutti quelli previsti dall'art.4 lett. a/m della Circolare Org. Procure citata.

Il Procuratore esercita personalmente la direzione, organizzazione, vigilanza dell'Ufficio in materia sia giurisdizionale sia amministrativa e ne esprime la rappresentanza all'esterno. Esercita, altresì, le prerogative di cui all'art. 3 d. lgs. cit. in materia di misure cautelari personali e reali e, nell'ambito di queste ultime, determina quelle per le quali non è necessario l'assenso scritto in base al criterio del modesto valore del bene oggetto della richiesta ovvero nella non particolare gravità o rilevanza del fatto per il quale si procede.

Provvede all'organizzazione dell'attività dei Sostituti e dei vice Procuratori Onorari con l'ausilio dei magistrati referenti e con deleghe in materia. Approva annualmente il piano delle ferie cui i sostituti procuratori hanno diritto, in conformità alle disposizioni vigenti.

Al Procuratore della Repubblica sono in particolare riservate le seguenti attribuzioni:

- Attività e provvedimenti inerenti alla direzione dell'Ufficio;
- Affari amministrativi, informative e corrispondenza di speciale rilievo;
- Rapporti con gli organi di informazione;
- Rapporti con il Tribunale e con gli altri uffici giudiziari;
- Questioni relative alla sicurezza dei magistrati;
- Rapporti informativi riguardanti i magistrati;
- Iscrizione delle notizie di reato
- Esecuzioni Pena e relativi procedimenti, tra cui ordini di carcerazione, cumuli, conversione pene pecuniarie, mandati di arresto europeo;
- Titolarità dei procedimenti iscritti a mod. 46 (anonimi) e assegnazione dei procedimenti che ne possono derivare secondo i criteri previsti nel progetto organizzativo;

- Procedimenti ex art. 11 c.p.p. a carico di magistrati, da valutare anche in ordine all'iscrizione e al trasferimento per competenza;
- Richieste di autorizzazione a procedere;
- Affari relativi ai collaboratori e ai testimoni di Giustizia, ivi comprese le proposte di sottoposizione a programma di protezione;
- Direzione e coordinamento dell'attività relativa alle proposte delle Misure di Prevenzione e per il contrasto ai patrimoni illeciti;
- Coordinamento dei Gruppi di lavoro specialistici;
- Emanazione di Direttive alla Polizia giudiziaria;
- Elaborazione di linee guida e protocolli investigativi;
- Direzione e coordinamento della Polizia Giudiziaria;
- Collaborazione alle deleghe assegnate a ciascun magistrato, di cui al relativo paragrafo del presente progetto organizzativo;

Sono inoltre riservate al Procuratore della Repubblica le attribuzioni previste nel presente provvedimento organizzativo, quali ad esempio quelle in materia di assensi, visti, assegnazione dei procedimenti.

Il Procuratore della Repubblica può, con appositi provvedimenti motivati, delegare a singoli magistrati la trattazione di materie o di singoli affari rientranti nelle proprie attribuzioni individuando il magistrato che ha deleghe attinenti – attribuite con interpello a norma della circolare – o in mancanza il magistrato più anziano in servizio; se si tratta di singoli atti in procedimenti assegnati al Procuratore, si stabilisce il criterio, come richiede la lett. e) dell'art. 7 della circolare citata, secondo cui viene individuato il magistrato del gruppo di lavoro specialistico, se si tratta di reato rientrante in tale materia, che ha maggiore anzianità, ovvero il magistrato più anziano in servizio se si tratta di reato ordinario di turno interno ovvero al magistrato che è di turno esterno al momento di assegnare il singolo atto, se si tratta di atto urgente.

Per l'assegnazione e co-assegnazione degli affari il Procuratore si attiene alle modalità di cui all'art. 7, commi 3 e 4 lett d) Circolare Org. Procure citata; procede all'auto-assegnazione, o assegnazione a sé stesso con contestuale co-assegnazione ad un sostituto, con adeguata motivazione; l'assegnazione e la co-assegnazione possono riguardare la trattazione di uno o più procedimenti o il compimento di singoli atti (nel primo caso essa spiega i suoi effetti per

tutto il periodo delle indagini preliminari e fino alla definizione del procedimento). La co-assegnazione è effettuata nei casi di particolare complessità o delicatezza o rilievo mediatico del procedimento, quando appare opportuno che più magistrati se ne occupino al fine di condividerne la responsabilità e l'impegno lavorativo; se non è specificato nel provvedimento di co-assegnazione, la stessa si intende sempre disgiunta, ossia che non necessita firma congiunta negli atti, essendo comunque garantita la condivisione delle scelte e decisioni.

A norma dell'art. 10 comma 3 della Circolare citata la co-assegnazione è effettuata secondo le regole del progetto organizzativo, al momento della prima assegnazione del procedimento; la co-assegnazione in una fase successiva del procedimento deve essere adeguatamente motivata; il Procuratore può procedere ad assegnazione di un procedimento in deroga ai criteri generali di distribuzione degli affari ai magistrati con adeguata motivazione. La assegnazione di singoli atti da parte del Procuratore avverrà con le modalità e secondo le regole previste dall'art. 11, commi 1 e 2, della Circolare citata.

Infine, come previsto dalla legge e specificato nelle risoluzioni del C.S.M., il Procuratore potrà impartire direttive di carattere generale o in relazione a singoli procedimenti per lo svolgimento dell'attività investigativa o per le determinazioni conclusive, con la precisazione che per le determinazioni assunte in udienza in sostituto ha la autonomia riconosciutagli dalla legge, pur potendo il Procuratore emanare atti di indirizzo, di carattere generale per assicurare la tendenziale uniformità di azione dell'Ufficio, come ad esempio in tema di criteri per il consenso nelle richieste di applicazione pena.

Nella Procura della Repubblica di Mantova, ove non è previsto in pianta organica il dirigente amministrativo, il Procuratore ha anche la c.d. doppia dirigenza per cui ha compiti di dirigenza e organizzazione del personale amministrativo; è mandatario di spesa; è datore di lavoro.

15. Attività delle quali il Procuratore deve essere informato:

15.1-Dovere di informare (pag.52 progetto previgente)

Al fine di consentire l'esercizio della funzione di direzione e coordinamento che spetta al Procuratore, nonché al fine di realizzare l'obiettivo di uniforme, corretto e puntuale esercizio dell'azione penale, anche in forza delle statuzioni contenute nella citata circolare del CSM sull'organizzazione delle Procure, il dovere di informare il Procuratore sia oralmente che per iscritto, anche in via informale, sull'andamento delle indagini, sulle iniziative e i

provvedimenti più rilevanti che si intendono adottare, sull'andamento dei processi e sull'esito degli stessi, costituisce preciso onere per il magistrato titolare del procedimento in quanto diretta esplicazione del principio di leale collaborazione.

Ai fini di ciò i Magistrati dell'Ufficio devono inoltre informare il Procuratore, sia oralmente che per iscritto, anche in via informale (con questa modalità è sufficiente procedere inviando comunicazione all'indirizzo di posta elettronica giustizia.it del Procuratore), della avvenuta emissione di provvedimenti cautelari a seguito delle richieste dell'Ufficio, richieste per le quali il Procuratore ha emesso preventivamente emesso l'assenso nei casi indicati ai commi 1 e 2 dell'art.3 del D.Lgs n.106/2006 in tema di misure cautelari secondo la disciplina disposta nel presente progetto organizzativo nel rispetto dell'art.13 della Circolare citata, nonché sulla disposta e avvenuta esecuzione di esse: sarà altresì inviato per posta elettronica all'indirizzo di giustizia.it del Procuratore il file (in word o pdf) della richiesta di misura cautelare avanzata, nonché la relativa ordinanza del Giudice che ha provveduto sulla richiesta (in word o pdf).

Il singolo sostituto procuratore, nello spirito di leale collaborazione che deve animarne l'azione, informerà altresì il Procuratore, sia oralmente che per iscritto, anche in via informale, in tutti i casi in cui, a prescindere da specifica richiesta di informazione fatta dal Procuratore, egli tratti casi procedurali o processuali complessi o delicati, nonché casi che assumano rilievo o siano suscettibili di assumere rilievo anche all'esterno, per la gravità dei fatti, la possibile risonanza mediatica, i soggetti coinvolti, i beni giuridici lesi, la sanzione edittale prevista, il danno economico arrecato, l'allarme sociale o la risonanza pubblica provocati sia pure in ambito locale, sia nella fase delle indagini che nella fase successiva delle udienze, in relazione alle quali informerà il Procuratore degli esiti e richieste avanzate come Pubblica Accusa; per le notizie del turno esterno 15.2 si rimanda al paragrafo sotto.

Il Procuratore è tempestivamente informato sia oralmente che per iscritto, anche in via informale, dei procedimenti che richiedono applicazione di principi nuovi o che sono stati trattati seguendo indirizzi giurisprudenziali difformi da quelli seguiti usualmente dall'Ufficio. Per quanto concerne l'apposizione del "visto", secondo la disciplina disposta nel presente progetto organizzativo nel rispetto dell'art.14 della Circolare citata, si sottolinea che è finalizzata al buon funzionamento dell'Ufficio in generale, con specifico riferimento al principio della uniformità e puntualità dell'azione penale, della completezza e tempestività

delle indagini, al coordinamento delle indagini e in generale dell'attività dell'ufficio, all'uso razionale e oculato delle risorse.

L'informazione tempestiva e completa del Procuratore in tutti i casi di particolare rilievo e su quelli che comunque impegnino direttamente la responsabilità e l'immagine dell'intero Ufficio è pertanto compito e responsabilità specifica dei singoli magistrati, anche al di là della apposizione della specifica richiesta di conferire o riferire.

15.2-Obbligo di informativa del magistrato di turno esterno (pag. 53 progetto previgente)

Il magistrato di turno esterno ha obbligo di dare subito informazione al Procuratore, sia oralmente che per iscritto (per tale modalità è sufficiente la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica di giustizia.it del Procuratore) anche in via informale, delle notizie di tutti gli arresti e fermi che avvengono nel territorio di competenza della Procura e che sono loro comunicati dalla polizia giudiziaria nella fascia oraria ricompresa tra le ore 8 e le ore 22; qualora si tratti di arresti o fermi comunicati dalla polizia giudiziaria nella fascia oraria ricompresa tra le h.23 e le ore 8, i magistrati daranno informazione al Procuratore sia oralmente che per iscritto (per tale modalità è sufficiente la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica di giustizia.it del Procuratore) anche in via informale, con tempestività entro la mattina seguente tra le ore 8 e le ore 10.

I Magistrati di turno esterno informeranno con tempestività e con le modalità di tempo sopra indicate il Procuratore sia oralmente che per iscritto (per tale modalità è sufficiente la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica di giustizia.it del Procuratore) anche in via informale, dei fatti principali del turno esterno, tra cui in particolare quelli di allarme sociale o che involgano aspetti tali da rendere il caso particolarmente delicato o di rilievo mediatico, nonché tutti i fatti di aggressione violenta alla persona (a titolo meramente esplicativo: omicidi, lesioni gravi o gravissime dolose, rapine, violenze sessuali), come specificato al paragrafo 13.4.

Il sostituto di turno esterno informa altresì il Procuratore dei provvedimenti di liberazione dell'arrestato o fermato adottati ai sensi degli artt. 389 cpp e 121 Disp. Att. cpp.

15.3Assenso (pag.54 progetto previgente)

Il Procuratore riceve preventiva informazione nei casi indicati ai commi 1 e 2 dell'art.3 D.Lgs n.106/2006, con il rispetto dell'art.13 della Circolare citata, delle richieste delle misure

cautelari personali e reali (queste ultime se per beni di valore superiore a Euro 50.000 e comunque con esclusione dei sequestri preventivi relativi ad automezzi a seguito di commissione dei reati di cui agli artt. 186 e 187 del codice della strada), le quali devono essere sottoposte all'approvazione corredata dagli atti di indagine che legittimerebbero la richiesta, nonché verranno inviate per posta elettronica all'indirizzo di giustizia.it del Procuratore.

A norma dell'art. 3 del Decreto Legislativo 20/02/2006 n.106, al Procuratore della Repubblica spetta anche il compito di assentire per iscritto il fermo di indiziato di delitto disposto da un magistrato dell'ufficio, che deve essere sottoposto all'approvazione corredata dagli atti di indagine che lo legittimano.

Se per ragioni d'urgenza o altre circostanze oggettive (a titolo esemplificativo : tempo di notte, lontananza dall'ufficio, mancanza operatività mezzi informatici) non sia possibile richiedere assenso di misura cautelare per iscritto e altresì formulare per iscritto il relativo assenso, si procederà oralmente a seguito di informazione date dal magistrato precedente, il quale curerà inoltre comunque invio dell'assenso con allegata la richiesta di misura cautelare appena possibile all'indirizzo di posta elettronica di giustizia.it del Procuratore, il quale per le stesse ragioni di urgenza o altre circostanze oggettive potrà dare assenso inviando decreto motivato e comunicazione per posta elettronica all'indirizzo di giustizia.it del magistrato richiedente.

Per il fermo di indiziato di delitto emesso dal pubblico ministero analogamente l'informazione al Procuratore deve comunque essere assicurata con tempestività.

Dell'assenso dato ne sarà fatta menzione.

All'assenso verbale seguirà, non appena sia cessata la causa ostativa, quello scritto con l'osservanza delle formalità prescritte in precedenza nel rispetto dell'art.13 della Circolare citata.

In caso di assenza o impedimento del Procuratore della Repubblica l'atto di assenso sarà valutato e dato o negato dal magistrato più anziano in servizio.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 13 della circolare sulle Procure, gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sull'assenso non fanno parte del fascicolo di indagine ma vanno inseriti in un fascicolo riservato custodito presso la segreteria del Procuratore.

Nel caso di valutazioni difformi in ordine alla richiesta di misura cautelare tra il Procuratore e il Magistrato titolare o di turno, se le interlocuzioni avviate, oralmente e/o per iscritto, che terranno conto delle direttive date dal Procuratore per le materie in cui ricade il reato e per

casi analoghi, non consentono di giungere ad una soluzione condivisa, sarà adottato con tempestività per la definizione un decreto motivato dal Procuratore della Repubblica sentito il magistrato titolare del procedimento.

Gli atti del procedimento penale per i quali viene chiesta la misura cautelare su cui viene chiesto l'assenso saranno consegnati dal sostituto procuratore procedente o da un componente della segreteria dello stesso magistrato ovvero della segreteria del magistrato di turno esterno direttamente al Procuratore o al responsabile delle segreterie degli Affari Penali che li porterà al Procuratore della Repubblica.

15.4 Visto (pag.55 progetto previgente)

Il Procuratore, al fine del puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, richiede il visto preventivo dei seguenti atti, "visto" che ha funzione conoscitiva in ordine all'attuazione, da parte dei Sostituti, delle direttive emanate dal Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2, D. Lgs. n. 106/2006 nonché al fine di favorire l'interlocuzione tra il sostituto e il Procuratore della Repubblica, nel rispetto dell'art.14 della Circolare citata:

1) Richieste di misure interdittive,

2) Richieste di misure di prevenzione e richieste di confisca casi particolari art.240 bis cp.

3) Avvisi 415 bis cpp per reati di competenza di Corte d'Assise e collegiale, per reati di rito monocratico per i quali prevista l'udienza preliminare, altresì per reati ambientali, edilizi e urbanistici, per reati ai danni di pubblici ufficiali o di soggetti che pur non essendo pubblici ufficiali rivestono incarichi pubblici e/o ruoli istituzionali, per reati comuni in cui vi è l'aggravante di cui all'art.61 n.9 c.p. per aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio

4) Richieste di giudizio immediato;

5) Richieste di archiviazione contro noti e ignoti per reati di competenza di Corte d'Assise e collegiale;

6) Richieste di archiviazione contro noti per reati di rito monocratico per i quali prevista l'udienza preliminare, altresì per reati ambientali, edilizi e urbanistici, per reati ai danni di pubblici ufficiali o di soggetti che pur non essendo pubblici ufficiali rivestono incarichi pubblici e/o ruoli istituzionali, per reati comuni in cui vi è l'aggravante di cui all'art.61 n.9

c.p. per aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio;

7) Richieste di archiviazione contro noti per particolare tenuità del fatto ex articolo 131 bis c.p.p.

8) Decreti di liquidazione delle spettanze dei consulenti tecnici, approvazione di preventivi di spese di giustizia (corredati di visto congruità del consegnatario dei beni mobili), decreti di liquidazione spese giustizia qualora superiori a Euro 10.000

9) Richieste di intercettazione telefonica, telematica o ambientale e richieste di terze proroghe

Sono sottoposti a "Visto" non preventivo i provvedimenti di liberazione dell'arrestato o fermato ai sensi degli artt. 389 c.p.p. e 121 disp. att. c.p.p. e i decreti di intercettazione urgente

Sono inoltre sottoposte a visto non preventivo le comunicazioni inoltrate dal pubblico ministero al Procuratore Generale ai sensi dell'art. 407 comma 3 bis c.p.p. ultima parte relative alla avocabilità del procedimento le cui indagini preliminari non siano state concluse, nonchè le richieste inoltrate al Procuratore Generale ai sensi dell'art. 407 comma 3 bis c.p.p. di proroga del termine ivi previsto.

Il magistrato assegnatario trasmette il provvedimento per la apposizione del "visto" prima della sua esecuzione. In caso di contrasto, il Procuratore della Repubblica ed il magistrato assegnatario curano, attraverso una specifica interlocuzione e tenendo altresì presenti sia le esigenze di coordinamento sia le ragioni di speditezza legate alla specifica natura dell'atto, di esperire ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise. In caso di perdurante contrasto, fermo il potere di esercitare la revoca nei casi previsti dall'art. 2 D. Lgs. n. 106/2006 e dall'art. 15 della Circolare citata, il Procuratore della Repubblica dà atto dell'avvenuto adempimento dell'onere di comunicazione e dell'esperimento delle interlocuzioni e delle azioni di cui al comma 3, secondo periodo, ed il procedimento resta in capo al magistrato assegnatario per l'ulteriore corso. Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sul visto" non fanno parte del fascicolo di indagine e vanno inseriti in un fascicolo riservato, custodito presso la segreteria del Procuratore della Repubblica.

Si ricorda che l'articolo 14 della circolare disciplina l'istituto del visto previsto al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 106/2006 e dall'articolo 13 della richiamata circolare sugli uffici requirenti.

Le regole che precedono non si applicano alle deleghe in materia amministrativa.

Al fine di garantire l'effettività alla funzione del visto ed evitare ritardi, il magistrato assegnatario trasmetterà al Procuratore il provvedimento per l'apposizione dello stesso appena firmato il relativo provvedimento e in tempo congruo prima della sua esecuzione, unitamente agli atti che lo legittimano (fascicolo contenente la completa indicizzazione degli atti e la numerazione degli stessi)⁶⁵; la segreteria apporrà tempestivamente la data e l'ora in cui il magistrato ha consegnato l'atto alla segreteria per inviare al Procuratore l'atto per il visto e trasmetterà lo stesso giorno, o al massimo il giorno successivo, gli atti al Procuratore, indicando la data e l'ora in cui lo stesso viene trasmesso al Procuratore assieme al fascicolo. In caso di contrasto, il Procuratore della Repubblica ed il magistrato assegnatario curano di esprimere ogni idonea azione volta ad individuare una soluzione condivisa attraverso una specifica interlocuzione e tenendo altresì presenti sia le direttive e i criteri dati dal Procuratore all'Ufficio ai fini di garantire efficacia, equilibrio e uniformità dell'azione penale e delle esigenze di coordinamento tra magistrati dello stesso Ufficio, nonché di assicurare le ragioni di speditezza legate alla specifica natura dell'atto. Il perdurare del contrasto verrà risolto secondo la procedura prevista dal comma IV articolo 14 suddetta circolare.

L'informazione non è preventiva quando gli atti sopraelencati vengono adottati in situazione di urgenza, ma il Procuratore dovrà essere comunque tempestivamente informato, anche in maniera informale per via telefonica o posta elettronica. In caso di assenza del Procuratore ovvero comunque nei casi di urgenza, il visto preventivo o l'assenso sarà apposto dal magistrato più anziano presente in servizio, il quale poi riferirà tempestivamente al Procuratore.

A fini conoscitivi e di visione complessiva degli affari, il funzionario responsabile delle segreterie penali trasmetterà al Procuratore in via informatica:

⁶⁵ numerazione e indicizzazione che deve essere costante durante la vita del procedimento, così come stabilito da pregresso ordine di servizio, e che deve essere verificata dal sostituto, il quale avrà cura di richiamare la propria segreteria al rispetto di tale adempienza

1. l'elenco mensile di cui all'art. 127 disp. att. c.p.p.;
2. le statistiche comparate semestrali;
3. i flussi dei registri Mod 21, 44, 21bis, 45

16 Revoca dell'assegnazione (pag.58 progetto previgente)

L'esercizio del potere di revoca dell'assegnazione potrà essere esercitato con provvedimento motivato del Procuratore, previa interlocuzione volta ad individuare possibili soluzioni condivise con sostituto assegnatario nei casi di cui all'art. 15 della Circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura.

Tale norma prevede che l'assegnazione possa essere revocata, salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 3 circolare citata, se nel corso delle attività di indagine relative ad un procedimento il magistrato non si attiene ai principi e ai criteri definiti dal Procuratore, in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato assegnatario e il Procuratore della Repubblica un contrasto circa le relative modalità di applicazione.

L'articolo 7 lett. i) della medesima circolare prevede che il progetto organizzativo indichi le ipotesi di esercizio del potere di revoca e il relativo procedimento, ma, al pari di altri progetti organizzativi di altri Uffici, si ritiene che elencazioni delle possibili situazioni di contrasto e dei casi di possibile violazione dei principi e criteri direttivi, possa incorrere in "eccesso di delega", ovvero, al contrario, in difetto di completezza e che la ricerca della tassatività possa comportare compromissioni alla indipendenza interna dei magistrati, effetti di segno opposto a quelli che si vorrebbero perseguire.

Si prevede, pertanto, che la revoca possa essere esercitata, oltre che nei casi previsti dalla legge, dalle circolari e risoluzioni in vigore, anche nel caso in cui siano state assunte, senza previa interlocuzione con il Capo dell'ufficio: a) determinazioni gravemente contrastanti con orientamenti giurisprudenziali consolidati della Corte di Cassazione (sarà comunque valutata la congruità della motivazione dei provvedimenti adottati in contrasto con la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte; b) determinazioni gravemente contrastanti con i criteri concordemente stabiliti nelle riunioni interne dell'Ufficio o indicate in via generale o con l'atto di assegnazione, dal Procuratore.

In caso di revoca il fascicolo sarà riassegnato secondo i criteri generali di assegnazione sopra determinati. Si applicano i commi da 5 a 8 dell'art. 15 Circolare citata.

17 Rinuncia dell'assegnazione (pag.59 progetto previgente)

L'art. 16 della Circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura prevede l'ipotesi della rinuncia, con provvedimento motivato, all'assegnazione, nei casi indicati dagli artt. 10 comma 8, 11 comma 2, 13, 14, 15, quando il magistrato assegnatario ritenga che il contrasto con il Procuratore della Repubblica non sia sanabile, rimettendo il procedimento al Procuratore per l'eventuale nuova assegnazione, da effettuarsi secondo i criteri previsti dal progetto organizzativo per la distribuzione degli affari.

Nel caso di accoglimento della richiesta di rinuncia, il procedimento sarà assegnato al coassegnatario ovvero, in caso di unico titolare, ad altro magistrato secondo i criteri automatici previsti.

Gli atti relativi alla rinuncia non fanno parte del fascicolo di indagine e sono custoditi in fascicolo riservato presso la segreteria del Procuratore della Repubblica. Essi possono essere trasmessi, dal Procuratore o dal magistrato, al CSM per la presa d'atto.

18 Avocazioni ed elenchi ex art.127 disp.att. (pag.59 progetto previgente)

A seguito dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 che ha modificato l'art. 407 (cui ha aggiunto, dopo il comma 3, quello 3-bis) e 412 (mediante la sostituzione del primo periodo del comma 1) cpp, il pubblico ministero *"ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito nel presente comma, ne dà immediata comunicazione al Procuratore generale presso la Corte d'Appello"*.

La norma – che si applica ai procedimenti penali iscritti successivamente al 3 agosto 2017 – è finalizzata ad evitare l'inutile decorso del tempo a indagini concluse ed è stata interpretata dalla Procura Generale della Corte di Cassazione (*cfr. 'Criteri orientativi e buone prassi in materia di avocazione', diffusi in data 24 aprile 2018*) e da quella del distretto nel senso che il momento iniziale del termine concesso al pubblico ministero per le sue determinazioni concernenti l'esercizio dell'azione penale (cd 'spatium deliberandi') va determinato in concreto. E' cioè quello concretamente efficace e 'effettivamente in vigore' in virtù di previsione di legge o in dipendenza di proroga autorizzata dal giudice ex art. 406 c.p.p., senza riferimento al termine massimo astrattamente ipotizzato dalla legge per tipologia di reato. E' necessario, pertanto, per il buon andamento dell'Ufficio e per la doverosa interlocuzione tra il magistrato assegnatario e il Procuratore della Repubblica – che è l'esclusivo titolare

dell'esercizio dell'azione penale – e poi tra questi c'è il Procuratore Generale, che emergano in tempo reale i procedimenti penali per i quali stiano per scadere i termini per il compimento delle indagini; termini determinabili anche in riferimento a quelli variabili di cui all'art. 415 bis c.p.p. posto che le eventuali nuove indagini, e lo stesso eventuale interrogatorio della persona indagata, devono essere compiuti entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, prorogabili dal Giudice delle indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per non più di 60 giorni.

Andranno utilizzate da parte dei magistrati le opzioni che i sistemi informatici offrono per segnalare i termini di scadenza delle indagini.

In concreto questo avverrà attraverso l'uso dinamico della Consolle penale, che estrae i dati da Sicp attualizzandoli al giorno precedente all'interrogazione, cui il magistrato o la sua segreteria possono accedere per inserire propri avvisi di scadenza (per esempio, quelli dipendenti dalle proroghe richieste al Giudice delle indagini preliminari o quelli specificamente concernenti lo *spatium deliberandi*) così individuando con certezza i procedimenti in scadenza con congruo anticipo.

Ove, a seguito di questo monitoraggio si prospetti il possibile futuro superamento dello *spatium deliberandi* è onore del magistrato assegnatario attuare, compatibilmente alle sue possibilità dipendenti dal carico di lavoro, tutte le necessarie misure organizzative per evitare tale superamento al fine di non trovarsi nella condizione di dovere operare conseguentemente la segnalazione al Procuratore Generale imposta dalla norma in esame, nonché di interloquire tempestivamente con il Procuratore della Repubblica allo scopo di informarlo, anche al fine di discutere con lo stesso, in ossequio al principio di leale collaborazione, l'eventuale richiesta al Procuratore Generale di proroga del termine di cui all'art. 407.3 bis c.p.p., prima della scadenza.

La riforma non ha determinato l'abrogazione tacita della disposizione di cui all'art. 127 disp. att. c.p.p. ed anzi l'elenco dei dati in esso contenuti – ora che sono stati aggiunti i campi relativi alla richiesta di proroga delle indagini preliminari, dell'avviso di conclusione delle indagini e della richiesta data udienza di cui all'art. 160 disp. att. c.p.p. – può essere di ausilio in sinergia con la Consolle penale per evidenziare, attraverso le opportune interrogazioni

temporali per data quelli i cui termini di compimento delle indagini sono prossimi alla scadenza⁶⁶.

La Procura Generale di Brescia ha determinato i contenuti precisi e le modalità di redazione e di trasmissione delle informazioni e degli elenchi allo scopo di orientarne la discrezionalità selettiva, ha inoltre indicato nel proprio progetto organizzativo triennio 2020-2022 i criteri con cui può procedere ad avocazione, principalmente i procedimenti ove vi sia inerzia effettiva e ove vi siano reati di priorità legale ex art.132 bis disp att. cpp nonché di priorità convenzionale individuata nelle Linee guida distrettuali del 2020, altresì sempre per reati di c.d. codice rosso.

L'inerzia apparente è stata ritenuta dalla Procura Generale di Brescia solo quella sulla base dei criteri oggettivi individuati ai punti 6),7),8),9) del paragrafo 5 della Risoluzione 16/5/2018 del CSM), ossia quando la stasi processuale non dipende da fattori controllabili dal pubblico ministero (enucleati nel verbale della riunione endodistrettuale del 30/6/2020, comunicato ai magistrati dell'Ufficio), mentre non viene ritenuta dalla Procura Generale di Brescia inerzia apparente quella di cui ai punti 2),3),4),5) della suddetta risoluzione, per cui serve una comunicazione al Procuratore Generale finalizzata a verificare ad esempio se e quando sono stati operati solleciti da parte del pm titolare alla polizia giudiziaria o al consulente tecnico; detti criteri sono stati comunicati ai magistrati dell'Ufficio, nonché discussi nel corso delle riunioni periodiche dell'Ufficio e se ne tiene conto con indicazioni specifiche date in tal senso. Si è inoltre disposto che il funzionario della segreteria penale trasmetta anche ai magistrati dell'Ufficio e non solo alla Procura Generale gli elenchi ex art. 127 disp att.cpp con cadenza mensile e per via informatica (l'ultimo giorno del mese e in formato Excel).

Per i procedimenti scaduti ex art.407 comma 3 bis cpp, rientranti nei criteri indicati dalla Procura Generale di Brescia nel proprio progetto organizzativo, i magistrati opereranno al fine di fornire alla Procura Generale le informazioni richieste per la valutazione dell'esercizio del potere di avocazione, così come indicato dalla Procura Generale nella nota del 14/7/2020 Prot.1469/20, nonché nel progetto organizzativo della stessa Procura Generale, documenti tutti inviati dal Procuratore per conoscenza ai magistrati dell'Ufficio.

⁶⁶ Cfr la citata risoluzione consiliare del 18 maggio 2018 la quale definisce il combinato disposto degli artt. 407.3 bis c.p.p. e 127 disp. att. c.p.p. come un 'piccolo sottosistema' da utilizzare sia all'interno che all'esterno dell'ufficio in funzione di 'allarme'.

In particolare occorre segnalare i procedimenti scaduti per reati prioritari e codici rossi ove l'inerzia sia effettiva, determinata nel modo individuato dalla Procura Generale, per mezzo del meccanismo della c.d. spunta informatica a SICP che consentirà la visione da parte della Procura Generale e le conseguenti determinazioni; il sostituto procuratore avrà cura di far precisare nelle note a SICP dalla propria segreteria penale per i procedimenti con indagini con termini scaduti o in immediata scadenza le date di eventuali solleciti scritti fatti alla polizia giudiziaria per deleghe di indagine conferite e non depositate, nonché fatti ai consulenti tecnici per incarichi conferiti e non depositati.

E' stato disposto altresì che il funzionario di segreteria trasmetta ai magistrati titolari ogni mese gli elenchi dei procedimenti con indagini in scadenza il mese successivo, ancorché il pubblico ministero abbia adempiuto agli adempimenti propedeutici alla loro definizione, con indicazione anche del relativo dato se vi è (avviso 415 bis c.p.p., richiesta data udienza, ecc.), al fine di consentire al magistrato titolare di vedere quali siano i procedimenti per cui non è stato emesso né avviso 415 bis né richiesta di data udienza ed attivarsi in ordine alla definizione del procedimento ovvero in ordine alla richiesta di proroga delle indagini laddove è ancora possibile.

Si ricorda altresì che mentre l'elenco di cui all'art. 127 disp. att. c.p.p. serve ad orientare la discrezionalità selettiva del Procuratore Generale, la indicazione dei procedimenti per i quali sono decorsi i termini di cui all'art. 407.3 bis c.p.p. è funzionale all'eventuale avocazione.

Si terrà conto delle indicazioni contenute nell'art. 21.2 della risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura di data 16 novembre 2017 e delle specificazioni contenute in quella successiva di data 18 maggio 2018 secondo cui l'avocazione è discrezionale, facoltativa e non obbligatoria, "selettiva" come conseguenza dell'inerzia decisionale, cioè dell'inutile trascorrere del tempo dell'attività del pubblico ministero dopo la conclusione delle indagini, rispetto alla decisione di richiedere l'archiviazione o di esercitare l'azione penale.

In applicazione del predetto principio, secondo la citata risoluzione la valutazione dei presupposti che legittimano l'avocazione va effettuata sempre in concreto e può non essere considerata 'inerzia' del titolare dell'azione penale, la stasi necessitata dall'attesa di una decisione del giudice o di un adempimento procedurale, quali:

1. l'attesa della determinazione della data dell'udienza ex art. 160 d. lgs. 28 luglio 1989, n. 271 nei procedimenti a citazione diretta a giudizio;
2. l'attesa di decisione sulla richiesta di misura cautelare, personale e/o reale;

3. l'attesa della conclusione dell'incidente probatorio eventualmente richiesto;
4. l'attesa del compimento di accertamenti tecnici, tempestivamente disposti;
5. l'attesa degli adempimenti di cui all'art. 408 c.p.p., in caso di richiesta di archiviazione con avviso alla persona offesa, ovvero l'attesa del completamento dell'iter procedurale dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p.;
6. l'attesa dell'informativa finale e riepilogativa delle risultanze delle investigazioni tempestivamente delegate alla polizia giudiziaria – se opportunamente sollecitata, in vista delle scadenze di legge – ovvero dell'esito delle ricerche della persona sottoposta alle indagini.

Nei procedimenti complessi caratterizzati da successive iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. di ulteriori indagati o di altri reati, quale *dies a quo* va considerata l'ultima iscrizione e dunque rileverà la scadenza dell'ultimo periodo di indagine ovvero la conclusione dell'*iter* procedurale dell'ultimo avviso ex art. 415 bis c.p.p., pur risultando esperibile l'avocazione per uno dei reati o dei soggetti iscritti, dovendosi compiere da parte del Procuratore Generale un'unica e complessiva valutazione.

In conformità agli orientamenti organizzativi espressi nella citata Risoluzione del CSM occorre poi tener presente che la prima e più proficua cernita volta a selezionare, tra i procedimenti per i quali sono decorsi i termini indicati dall'art. 407, comma 3 bis, c.p.p., quelli da sottoporre all'attenzione del Procuratore generale in vista dell'eventuale avocazione, si fonda sulle priorità stabilite dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p. nonché in quelle ulteriori eventualmente indicate nei progetti organizzativi di ciascun ufficio requirente.

Alla luce delle norme in vigore e di tali criteri orientativi il Procuratore riceverà dai sostituti procuratori assegnatari dei fascicoli tempestive informative scritte, oltre a proficue interlocuzioni orali, in ordine ai procedimenti - iscritti successivamente al 3 agosto 2017 - in relazione ai quali i sostituti procuratori stessi, scaduto il termine di legge, non abbiano assunto le proprie determinazioni - con esclusione dei procedimenti indicati nella risoluzione del CSM citata⁶⁷ - che riguardino reati di priorità legale e convenzionale, questi ultimi riferiti a quelli

⁶⁷ a) i procedimenti definiti con richiesta di archiviazione ancora pendente o per il quale non è ancora esaurita la fase ex art. 408 c.p.p.
 b) i procedimenti a citazione diretta, il cui atto sia stato già sottoscritto e giacente presso l'Ufficio udienze per richiesta della data al Presidente del Tribunale o per le notifiche
 c) i procedimenti con richieste di misura cautelare personale o reale o di incidente probatorio in relazione ai quali il Giudice non abbia ancora provveduto

individuati nel distretto e di cui al protocollo d'intesa tra gli uffici menzionato nel presente progetto organizzativo, nonché per reati di c.d. codice rosso.

Il sostituto procuratore assegnatario del procedimento deve altresì porre particolare riguardo alla propria organizzazione dell'Ufficio per far sì che la stessa sia tale da consentirgli di non incorrere in scadenze con inerzie reali e che quindi la informativa al Procuratore Generale ai fini dell'avocazione sia un accadimento raro.

Il sostituto procuratore titolare del procedimento sotterrà inoltre al visto del Procuratore le richieste inoltrate al Procuratore Generale ai sensi dell'art. 407 comma 3 bis c.p.p. di proroga del termine ivi previsto, nonché le comunicazioni, pure previste dalla stessa disposizione, relative alla avocabilità del procedimento le cui indagini preliminari non siano state concluse.

Il magistrato titolare di procedimenti in scadenza, coadiuvato dalla segreteria penale con il funzionario responsabile, una volta individuati, per mezzo di selezione informatica, quali siano i procedimenti in scadenza o scaduti che appartengano alle categorie sopra indicate e che rappresentano i procedimenti concretamente di interesse per la Procura Generale ai fini della potenziale avocazione, opererà per le necessarie definizioni, nonché per le eventuali necessarie comunicazioni al Procuratore Generale informando anche il Procuratore.

Quando non sarà possibile definire i procedimenti rientranti nelle categorie individuate dalla Procura Generale e di cui sopra nei termini previsti dall'art. 407 comma 3 bis cpp, il pubblico ministero titolare dovrà comunicare al Procuratore specifica informativa, contenente tutti gli elementi necessari per consentire sia di attuare qualora possibili misure di aiuto e suggerimenti organizzativi per la celere definizione sia di trasmettere note esplicative alla Procura Generale per operare le valutazioni di competenza in ordine alla potenziale avocazione.

I Sostituti procuratori cureranno anche la verifica parallela dei procedimenti indicati negli elenchi ex art. 127 disp att. cpp e invieranno al Procuratore una volta all'anno – si fissa la data

d) i casi in cui sia stato redatto avviso ex art. 415bis e sia in corso la fase della notifiche fino al decorso del termine previsto dalla legge

e) i casi in cui in seguito a indagini complesse, scaduti i termini, si sia in attesa di una informativa di polizia giudiziaria riepilogativa, di una relazione di consulenza tecnica o dei risultati di una rogatoria attiva o altra informativa decisiva

f) i casi di procedimenti complessi, con diverse iscrizioni a carico di più persone, intervenute in tempi diversi, laddove la scadenza delle indagini ai fini del termine previsto dall'art. 407 cpp deve essere riferita alle indagini nel loro complesso e quindi all'ultima iscrizione.

del 30 maggio di ogni anno – un report con brevi spiegazioni a fianco di ciascun numero a Mod 21 individuato negli elenchi suddetti e anteriore come iscrizione al 31/12/2018, con la metodologia individuata con direttive periodiche inviate in precedenza ai magistrati per monitorare i ruoli e come già praticato avendo tale sistema dimostrato la utilità a tenere sotto controllo le pendenze.

19 Impugnazioni (Pag. 66 progetto previgente)

L'Ufficio proporrà impugnazione in tutti i casi in cui non si condivide il provvedimento decisorio del giudice ed è possibile esperire impugnazione; a tal fine ciascun magistrato assegnatario dei procedimenti avrà cura di esaminare la relativa sentenza di assoluzione ovvero la sentenza di condanna che ha modificato il titolo del reato o escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che ha stabilito una pena diversa da quella ordinaria del reato, al fine di valutare se proporre o meno impugnazione.

Analoga verifica sarà fatta dal PM d'udienza, se all'udienza conclusiva del processo ha partecipato un magistrato diverso dal PM titolare, e i due magistrati si consulteranno e coordineranno. Analogamente si procederà nel caso dei procedimenti incidentali de libertate e negli altri casi previsti dalla legge valutando i presupposti di impugnazione.

Gli esiti dei processi per reati di competenza di Corte d'Assise e collegiali (sia a dibattimento che al GUP) con sentenze di assoluzione (o di non doversi procedere) o con sentenze di modifica del titolo di reato o esclusione di aggravanti ad effetto speciale, dovranno essere sempre portati tempestivamente in tempo utile a conoscenza del Procuratore della Repubblica da parte del pubblico ministero d'udienza, sia oralmente che per iscritto, anche in via informale, e ciò anche al fine di valutare l'opportunità di proporre impugnazione e comunque per consentire al Capo dell'Ufficio l'esercizio delle prerogative di cui all'articolo 570 c.p.p. Analogamente avverrà per processi di rilievo per reati di competenza del Giudice monocratico, avuto riguardo al tipo di reato, agli interessi lesi e all'attenzione mediatica.

In caso di difformità della decisione rispetto alle conclusioni del PM, il Magistrato di udienza (togato o VPO) comunicherà al Pm titolare se intende presentare impugnazione ovvero le ragioni che consigliano o sconsigliano la impugnazione.

La comunicazione, di carattere informale, potrà anche essere inviata via mail, e comunque sempre inviata per conoscenza al Procuratore.

Per i reati di competenza collegiale la decisione di non impugnare nel caso sia stata richiesta dal PM la condanna in udienza, con breve motivazione delle ragioni di tale decisione, sarà anche tempestivamente comunicata – in tempo utile prima della scadenza del termine di impugnazione - al Procuratore oralmente e per iscritto, anche in via informale con comunicazione all'indirizzo di posta elettronica giustizia.it dello stesso. Il Procuratore potrà interloquire con il magistrato al fine di concordare la proposizione di impugnazione.

Per garantire il controllo sull'esito processuale dei procedimenti viene previsto uno statino di udienza (sia di quelle preliminari che di quelle monocratiche e collegiali) riportante per tutti i processi di quell'udienza il nome del PM titolare, il reato, la richiesta del Pm, l'esito dell'udienza, la decisione.

Lo statino viene poi, a cura dell'ufficio dibattimento, celermente inviato per posta elettronica interna a tutti i magistrati togati e non, in modo che il Pm titolare della indagine possa valutare la esperibilità della impugnazione.

Oltre allo statino di udienza, vi è per ciascun processo da compilare la nota d'udienza a cura del PM di udienza e riportante quanto accaduto in udienza, gli incombenti ancora da fare, i suggerimenti per il PM successivo, annotando con precisione le richieste avanzate, le decisioni del giudice, i motivi degli eventuali rinvii e gli incombenti da fare per la segreteria. Gli statini di udienza e la nota di udienza debbono essere compilati dal PM in ogni loro parte, anche con le informazioni necessarie per le determinazioni in tema di impugnazioni.

Verranno altresì comunicati al Procuratore i fatti di rilievo accaduti in udienza quali, ad esempio, la proposizione di una questione di illegittimità costituzionale o l'applicazione di una giurisprudenza nuova.

I V.P.O delegati, all'esito di ciascuna udienza, avranno cura di relazionare al magistrato titolare delle indagini lo sviluppo di ciascun procedimento di rilievo, e ciò non solo per decidere gli snodi successivi ma anche affinché sia possibile decidere con tempestività se proporre o meno impugnazione.

Si richiama l'attenzione, infine, sulle intese raggiunte con l'ufficio di Procura Generale ai sensi dell'articolo 166 bis disp att cpp in materia di coordinamento per la proposizione delle impugnazioni a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 6 febbraio 2018, n° 11 sulla riforma in materia d'impugnazione penale (cfr. allegato al previgente progetto organizzativo).

La comunicazione al Procuratore Generale della volontà di proporre appello dovrà essere effettuata direttamente dal magistrato interessato e la mail di comunicazione dovrà essere inviata per conoscenza anche all'indirizzo mail della segreteria del Procuratore o del Procuratore.

Il sostituto procuratore risponderà, inoltre, con celerità al Procuratore per consentire allo stesso di rispondere con celerità alla richiesta eventuale che il Procuratore Generale invierà via mail al Procuratore per richiedere se vi sia intenzione di impugnare con allegata la sentenza cui si riferisce la richiesta, come da intese raggiunte in sede di riunione endodistrettuale.

20 Intercettazioni (Pag. 68 progetto previgente)

Con decreto legislativo n. 216 del 29 dicembre 2017 (legge delega n. 103/2017), pubblicato sulla G.U. l'11.1.2018, il legislatore è intervenuto a riformare la materia delle intercettazioni rafforzando le regole a tutela della riservatezza delle persone⁶⁸, soprattutto estranee alle indagini, senza tuttavia ridimensionare lo strumento investigativo⁶⁹.

La vigenza della riforma in materia di intercettazioni⁷⁰, entrata in vigore il 26-7-2018, è stata - salvo alcune norme immediatamente operative - prorogata più volte:

con D.L. n. 91/18 convertito nella L.n.108/18 prorogata al 1-4-18; con L.n.145/18 prorogata al 1-8-18; con D.L.n.53/19 convertito nella L.n.77/19 prorogata al 1-1-20; con D.L. n.161/19

⁶⁸ La legge vieta la trascrizione, anche sommaria, delle conversazioni non rilevanti che riguardino dati personali definiti sensibili della legge, meritando una speciale cautela tanto nel caso in cui essi riguardino l'indagato, quanto che si riferiscono a terze persone non indagate e non intercettate direttamente. I dati sensibili sono indicati all'articolo 4 lett. d) d.lgs 196/2003 e riguardano le opinioni politiche o religiose, la sfera sessuale, i dati relativi alla salute. Quando le captazioni foniche riguardino tali dati e questi non siano rilevanti sul piano probatorio, se ne dovrà omettere la verbalizzazione anche riassuntiva.

⁶⁹ I presupposti per attivare tale mezzo di ricerca della prova sono sostanzialmente invariati salvo la più ampia facoltà di farvi ricorso - introdotta dall'articolo 6 del citato decreto legislativo - per i delitti contro la pubblica amministrazione commessi da pubblici ufficiali e puniti con pena non inferiore nel massimo cinque anni: in tali casi "si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

⁷⁰ In origine era previsto che la riforma entrasse in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione ed era la stessa relazione governativa a chiarire che la vacatio di 180 giorni era funzionale a consentire alle Procure della Repubblica di dettare le opportune indicazioni per dare attuazione al nuovo articolo 89 bis disp. att. c.p.p. che affida la direzione la sorveglianza dell'archivio riservato al Procuratore della Repubblica che dovrà garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito..

prorogata al 1-4-19; con L.n.7/20 di conversione del D.L. n.161/19 prorogata al 1-5-20; da ultimo con D.L. n. 28/20 convertito nella L.n.70/20 prorogata al 1°-9-20.

La nuova disciplina si applicherà soltanto ai procedimenti penali iscritti dopo il 31/8/2020⁷¹, mentre per quelli già iscritti prima del 1° settembre 2020 continuerà a trovare applicazione la precedente disciplina⁷².

Con ulteriori modifiche è stato cancellato il divieto di trascrivere nei verbali (brogliacci) della polizia giudiziaria le conversazioni irrilevanti ai fini di indagine ed è stato riformulato l'art.268 comma 2 bis c.p.p. prevedendo che *"Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini"*⁷³.

La riforma istituisce l'Archivio digitale delle intercettazioni (A.D.I.), delineato dall'art. 269 c.p.p. e mira ad una gestione uniforme del registro delle intercettazioni e della relativa documentazione da parte delle Procure della Repubblica affinché il dato captato rispetti sia la normativa della riforma che le prescrizioni del Garante della privacy, per assicurare la piena legittimità della attività di intercettazione, con sicurezza e segretezza delle fasi di conferimento, di cancellazione, di fruizione e di consultazione da parte delle parti interessate: Uffici di Procura, polizia giudiziaria, parti private, consulenti/periti, Giudici.

⁷¹ Tutti gli atti inerenti alle intercettazioni disposte in procedimenti iscritti prima del 1/9/2020 non dovranno essere digitalizzati e inseriti in TIAP DOCUMENT@ area dedicata, né, una volta concluse le operazioni di intercettazione, dovranno essere immediatamente trasmessi nell'archivio dedicato, ma resteranno nel fascicolo del pubblico ministero trovando applicazione la precedente normativa.

⁷² Con la L.n.3/2019 è stato esteso il regime, già previsto dall'art 13 D.L. n.152/91, convertito nella L.n.203/91, per le intercettazioni riguardanti i reati di competenza distrettuale ai sensi dell'art 51 comma 3 bis e comma 3 quater c.p.p, ai procedimenti per reati in danno della pubblica amministrazione puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (previsione della sufficienza, e non della gravità indiziaria, per ottenere le intercettazioni, della durata di quaranta giorni, e non di quindici, delle operazioni di intercettazione, della durata di venti giorni e non di quindici del tempo di proroga, della possibilità di intercettare anche nei luoghi di privata dimora a prescindere dalla contestuale attività criminosa).

⁷³ modifiche introdotte dal D.L. 30/12/19 n.161, conv.con modif. in L 28/2/2020 n.7, la pubblica amministrazione commessi da pubblici ufficiali e puniti con pena non inferiore nel massimo cinque anni: in tali casi "si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

⁷⁴ modifiche introdotte dal D.L. 30/12/19 n.161, conv.con modif. in L 28/2/2020 n.7.